

CAPITOLATO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI PALAU - STAGIONE BALNEARE 2025.

**IMPORTO A BASE DI GARA:
54.000,00 IVA esclusa**

I costi relativi al personale pari a € 47.333,44 non sono soggetti a ribasso

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di salvataggio ed assistenza bagnanti nelle zone di mare antistanti i tratti di spiagge libere di "Palau Vecchio" e "L'Isolotto" del Comune di Palau.

Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal 02 giugno sino al 21 settembre 2024, con possibilità di proroga entro il quinto (art. 120 c.9 del D.Lgs. 36/23) alle medesime condizioni contrattuali e senza una nuova procedura di affidamento, con le risorse presenti all'interno del Quadro economico rimodulato post gara (i.e. economie di gara, ecc.), secondo le modalità indicate dalle Ordinanze di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di La Maddalena e della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica-Direzione Generale Enti Locali e Finanze (Ordinanza Balneare), attualmente in vigore.

Art. 3 – AREA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Spiagge di Palau Vecchio e L'Isolotto del Comune di Palau.

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E ANALISI ECONOMICA

Il servizio dovrà essere assicurato, mediante posizionamento di una postazione per ogni tratto di spiaggia libera da presidiare, tutti i giorni, festivi compresi, negli orari di seguito specificati:

- Spiaggia di Palau Vecchio, dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
- Spiaggia de L'Isolotto, dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Il servizio di salvataggio dovrà prevedere l'impiego di Assistenti Bagnanti abilitati al salvamento e muniti di brevetto in corso di validità rilasciato dagli Organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni. La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo del personale impiegato e copia dei relativi brevetti, e comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni eventuale variazione.

Dovrà essere garantita la dovuta assistenza ai bagnanti disabili che necessiteranno dell'utilizzo di eventuali attrezzature idonee a permettere loro l'accesso in mare. Qualora la spiaggia presidiata dal servizio di assistenza e soccorso bagnanti dovesse essere dotata di attrezzature per disabili (quali passerelle, sedie job o altre strutture idonee) sarà richiesto di fornire, durante l'orario di vigenza del servizio, assistenza ai fruitori e vigilanza sull'uso corretto delle stesse attrezzature da parte degli utenti (segnalando immediatamente eventuali problematiche che dovessero presentarsi).

Le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di che trattasi, previste dalle Ordinanze sopra citate e dalle vigenti normative in materia e necessarie al corretto svolgimento del servizio, dovranno essere fornite a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

È ad esclusivo carico dell'impresa la guardia e la sorveglianza di tutti i materiali e le attrezzature utilizzate per il servizio in oggetto.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si riporta di seguito il prezzo specifico relativo al servizio in oggetto comprensivo della retribuzione del personale di assistente bagnante, livello 5, come da vigente CCNL del settore del Turismo; sulla base del computo metrico estimativo per l'espletamento del servizio, di seguito il quadro economico generale:

Giorni	Ore giornaliere	Totale ore	Costo orario	Totale costo
112	22	2464	€ 19,21	€ 47.333,44
Costo assistenti bagnanti			€ 47.333,44	
Spese acquisto dotazioni e Utile d'impresa			€ 6.666,56	
Totale IVA esclusa			€ 54.000,00	
IVA 22%			€ 11.880,00	
Totale IVA inclusa			€ 65.880,00	

È tassativamente vietata ogni forma di subappalto del servizio, pena la risoluzione del contratto.

Art. 5– MODALITA' DI ESECUZIONE

Al fine di garantire all'Ente appaltante un efficace svolgimento del servizio in oggetto, l'appaltatore è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti al servizio. A tal fine l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di telefono. Il suddetto incaricato è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione Comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

Il servizio dovrà essere garantito in via continuativa lungo tutto l'orario sopra indicato. In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori metereologici, dovrà essere issata, su appositi pennoni, la bandiera rossa, fermo l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio nelle modalità prescritte.

Art. 6 - DICHIARAZIONE

Durante l'espletamento del servizio, in ciascuna postazione dovrà essere presente un diario riportante le seguenti informazioni: nominativo dell'assistente bagnante di turno, le condizioni metereologiche, l'ora di inizio e fine dell'attività ed eventuali annotazioni giornaliere sul servizio.

Alla scadenza del servizio **dovrà essere prodotta una relazione descrittiva relativa al servizio espletato presso ciascuna postazione.**

Art. 7 - RISPETTO CONTRATTI COLLETTIVI

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare al personale occupato nel servizio costituente oggetto del presente contratto, retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavori vigenti. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente del personale impiegato per l'espletamento del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla denuncia del personale assunto o in servizio presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna ad eseguire il servizio con professionalità ed efficienza al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza per una corretta gestione e fruibilità delle spiagge.

Art. 9 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

L'ufficio Ambiente si riserva la facoltà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, anche del diario giornaliero che dovrà essere presente presso ciascuna postazione (come specificato al precedente art. 6), al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di questo capitolato e di accertare che sia svolto con diligenza e professionalità.

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per inadempienze e negligenze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida di adempiere (in caso di inadempienze) e/o a richiami (in caso di negligenze). Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono disposti dal Responsabile del Servizio.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione delle clausole penali del precedente articolo e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, per:

- interruzione del servizio per cause a sé imputabili, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertata inosservanza anche una sola volta, degli obblighi dell'aggiudicatario in materia di soccorso, salvataggio ed assistenza bagnanti da cui sia derivata grave carenza nell'espletamento del servizio stesso;

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti da questo articolo, l'affidatario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

In tutti i casi di risoluzione anticipata l'aggiudicatario del contratto ha l'obbligo di continuare a garantire il servizio sino all'effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune.

È tassativamente vietata ogni forma di subappalto del servizio.

Art. 11 RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati da terzi. L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione del servizio, nonché dei danni diretti e/o indiretti arrecati a cose e/o persone dall'errato espletamento dell'appalto e/o da circostanze e fatti conseguenti, comunque, al suo operato restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione dell'appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione del Foro competente per territorio.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e disciplinato da questo capitolato si farà riferimento alle norme del Codice civile in materia contrattuale, alla legislazione vigente in materia di appalto dei servizi pubblici, alle norme contrattuali o regolamentari vigenti in materia.